

Cassazione civile, Sezione III - 10 febbraio 2020, n. 3128 – A. AMENDOLA *Presidente* – M. GORGONI *Estensore* – S.A. (Avv.to Alessandro Mogavero) - ACSM AGAM S.P.A. (Avv.to Andrea Auletta)

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Conferimento d’azienda – Trust liquidatorio – Successione nei contratti

In tema di “trust” istituito a fini liquidatori, la legittimità dell’atto mediante il quale i beni sono attribuiti al “trustee” necessita di un vaglio, particolarmente penetrante, da parte del giudice di merito, condotto esaminando l’operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti nel rispetto dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie. Pertanto, è ammissibile, ed è assoggettato alla disciplina dell’art. 2558 c.c., concernente la successione nei contratti in caso di cessione di azienda, il programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali attuato per mezzo di un “trust” cd. liquidatorio, con il quale, nell’interesse dei creditori in attesa di liquidazione, sia conferito ad un “trustee”, senza confinamento del debito operativo, tutto il patrimonio sociale, in particolare un’azienda, con cancellazione della stessa società ex art. 2495 c.c. e in mancanza di riferimenti alle attività compiute per il soddisfacimento dei detti creditori, riservando al medesimo “trustee” la scelta gestionale tra continuità aziendale e liquidazione. (1)

FATTI DI CAUSA

S.A., quale trustee del Trust S. & S. S.r.L. in liquidazione, articolando 3 motivi, illustrati con memoria, propone ricorso avverso la sentenza n. 3356/2017 della Corte di Appello di Milano, depositata il 17 luglio 2017.

Resiste con controricorso la ACSM-AGAM S.p.A.

Il ricorrente espone in fatto che la ACSM- AGAM S.p.A., società di gestione del servizio di erogazione dell’acqua di Como, aveva ottenuto nei suoi confronti, quale trustee del Trust S. & S. in Liquidazione, il decreto n. 1970/2012 del Tribunale di Como, con cui veniva ingiunto il pagamento di Euro 60.983,81 per l’erogazione di acqua potabile all’immobile di (OMISSIS), di proprietà della società S. & S. S.r.L.

S.A. con atto di opposizione lamentava il fatto che fosse stato emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del trust liquidatorio, costituito allo scopo di soddisfare la massa dei creditori della cessata S.r.L. S. & S., cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal 16 luglio 2009, per fatture per il consumo di acqua emesse nel 2010, quindi, riferite ad un soggetto inesistente (*omissis*).

Il Tribunale di Como, con sentenza n. 628/2015, respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali.

Il capo della sentenza che aveva ritenuto che l’odierno ricorrente fosse subentrato nella titolarità dei contratti stipulati dalla S. & S. S.r.L. cancellata dal registro delle imprese, quello con cui era stata ritenuta priva di effetti la disdetta dal contratto inviata dopo la cancellazione della società somministrata, quello con cui era stata rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del trust liquidatorio, quello con cui era stato negato che la società erogatrice avesse l’onere di vigilare sui consumi anomali e quello relativo alle spese processuali venivano impugnati dall’odierno ricorrente dinanzi alla Corte d’Appello di Milano che, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettava il gravame e condannava S.A., nella veste di trustee, al pagamento delle spese processuali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

(*omissis*)

2.1. Il motivo non merita accoglimento.

Va premesso che, come correttamente osservato dal ricorrente, il trust non costituisce un soggetto giuridico, ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale. Secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, “per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”. Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; b) i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere/obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, di gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni istitutive del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

In sostanza il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto.

La sua funzione è quella di rendere un nucleo patrimoniale, capace di propri rapporti, riservato in via esclusiva alla copertura patrimoniale delle sole obbligazioni assunte in coerenza con lo scopo cui risulta destinato e tale da mutare la fisionomia giuridica della massa separata (cfr., tra le altre, Cass. 18/12/2015 n. 25478; Cass. 09/05/2014 n. 10105; Cass. 22/12/2011 n. 28363). Nella sostanza, l’effetto sotteso all’atto di dotazione dei beni è il c.d. effetto segregativo che determina la separazione dei beni conferiti nei confronti sia del patrimonio del disponente sia del patrimonio del trustee, con la conseguenza che i medesimi beni non potranno essere oggetto di azioni esecutive e/o cautelari tanto da parte dei creditori particolari del disponente - una volta decorso il termine annuale previsto dal nuovo art. 2929 bis c.c., a mente del quale i beni immobili e i beni mobili registrati possono essere oggetto di esecuzione forzata “anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità” o se oggetto di alienazione a titolo gratuito, sempre che il vincolo o l’alienazione siano successivi all’insorgere del credito e purchè il pignoramento venga effettuato entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione - quanto da quelli del trustee. In dottrina si parla di incomunicabilità dall’interno verso l’esterno e dall’esterno verso l’interno per descrivere l’insensibilità del patrimonio separato rispetto alle pretese dei creditori per così dire generali e di quelli speciali, cioè quelli del conferente e quelli nascenti dalle attività poste in essere per realizzare la finalità destinataria.

Entro tale generale cornice di riferimento, deve inserirsi il trust liquidatorio, che somma alle proprie specificità quelle già implicate in generale dal ricorso al trust. Deve rilevarsi che l’effetto proprio del trust – l’alterazione della par condicio creditorum cui esso dà vita, escludendo i beni conferiti dalla garanzia della generalità dei creditori - non può derivare da un atto di autonomia privata che non abbia positivamente superato il vaglio di meritevolezza. Nè, stante il principio di tipicità dei diritti reali, è possibile rimettere tout court alla scelta dei privati la creazione di figure di proprietà che presentino uno sdoppiamento tra la titolarità formale e quella sostanziale dei beni o forme di dissociazione tra titolarità e legittimazione.

Il trust liquidatorio è sottoposto ad ancor più penetranti controlli, considerandone le numerose implicazioni che hanno indotto a nutrire dubbi sulla sua stessa legittimità, amplificati dalle riserve che circondano la disciplina della cancellazione di una società dal registro delle imprese prima che le sue attività siano liquidate.

Anche le recenti aperture dimostrate dalla giurisprudenza di legittimità nei confronti del trust liquidatorio - cfr. Cass. 09/05/2014, n. 10105 che ha ritenuto non riconoscibile un trust liquidatorio

istituito in presenza di uno stato di preesistente insolvenza, onde il negozio non produce l'effetto di segregazione desiderato, specificando, altresì, che l'inefficacia non è esclusa nè dal fine dichiarato di provvedere alla liquidazione armonica della società nell'esclusivo interesse del ceto creditorio, nè dalla clausola che, in caso di procedura concorsuale sopravvenuta, preveda la consegna dei beni al curatore, aprendo indirettamente la strada ad operazioni con finalità liquidatorie che non servano ad alterare surrettiziamente la par condicio creditorum e/o ad aggirare le procedure concorsuali - non si traducono in una patente di indiscriminata sua ammissibilità, poichè evocano la necessità, abbandonato il piano dogmatico - teorico a vantaggio di quello operativo, di una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispecie negoziale.

I passaggi della motivazione che si riportano sono, in tal senso, chiarificatori oltre che significativi: "l'ordinamento italiano non può accordare tutela al trust se la causa concreta sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento. In tali casi, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, il trust liquidatorio non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano e, anzi, il conflitto con la disciplina inderogabile concorsuale ne determina la inesistenza giuridica nel diritto interno".

In sintesi, la legittimità dell'utilizzo del trust dipende dalla legittimità dell'intera operazione nel cui ambito si inserisce l'atto di segregazione. Se i debitori e i terzi agiscono nei limiti consentiti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie, anche alla luce del nuovo art. 2929 bis c.c. e della L. Fall., art. 64 come modificato dalla L. n. 132 del 2015, nulla osta a che il programma di risanamento o di liquidazione dell'impresa passi anche per il tramite di un trust.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata sia pure nella sua povertà di riferimenti, risulta avere individuato nell'operazione per come congegnata - cioè per il tramite del trasferimento di tutti i beni facenti parte del patrimonio sociale e con la cancellazione della società disponente dal registro delle imprese, allo scopo di avvalersi degli effetti di cui all'art. 2495 c.c., senza alcun riferimento, essendo la liquidazione del patrimonio sociale solo programmata attraverso la costituzione del trust, per le attività compiute per il soddisfacimento dei creditori sociali - una vicenda (anche) di circolazione del patrimonio aziendale, traendone le conseguenze in ordine ai debiti cosiddetti operativi.

La conclusione è condivisibile e non merita censura; necessita, tuttavia, di alcune considerazioni in chiave di precisazione/integrazione della indubbia laconicità della motivazione.

Nella sostanza, deve specificarsi che il giudice a quo ha individuato nell'operazione posta in essere - sul presupposto che l'azienda fosse un bene suscettibile di liquidazione tramite cessione - un atto di circolazione dell'azienda, realizzato attraverso un avvicendamento organizzativo, gestionale e proprietario, ma senza la franchigia del debito, cioè senza confinare il debito nella sfera patrimoniale del soggetto cedente/conferente: per la precisione, senza confinamento del debito operativo, cioè legato allo svolgimento dell'attività di impresa, di cui l'azienda rappresenta lo strumento.

Va da sè che a monte ha ritenuto che tale scelta - la scelta di dar vita al trust liquidatorio - non fosse contra legem, cioè che alla società settlor fosse consentito di adottarla e che gli interessi perseguiti fossero meritevoli di tutela.

Segnatamente nel caso in esame la scelta del trust liquidatorio mediante la cessione dell'azienda e la (eventuale) continuità aziendale, quale scelta gestionale rimessa al trustee, sono apparse una forma efficace ed efficiente di tutela dei creditori, intesa come tutela alla massima liquidazione degli attivi dell'impresa debitrice onde alimentare il più favorevole riparto possibile.

In altri termini, deve ritenersi che il giudice di merito abbia, valutata la causa concreta e tenendo conto che la cancellazione della società S. & S. S.r.L. dal registro delle imprese non era stata preceduta dalla liquidazione, essendo stata riservata la liquidazione alle attività del trustee piuttosto che essere realizzata secondo il procedimento classico delineato dal codice civile, che l'attività liquidatoria programmata attraverso la costituzione del trust potesse realizzarsi anche attraverso la continuità aziendale, visto che tra le attività consentite al trustee vi era quella, poi posta in essere, di cedere l'azienda e che, a quanto consta, tutto il patrimonio della S. & S. S.r.L. era stato oggetto dell'atto di conferimento. In tale contesto ha quindi ritenuto che fosse intervenuta tra settlor e trustee, nell'interesse dei creditori in attesa di liquidazione, una cessione dell'azienda.

Ricordato che il trust non è un soggetto giuridico, ma un patrimonio segregato, in questo caso, con finalità liquidatorie, deve essere precisato che solo nell'atto mediante il quale i beni sono stati intestati al trustee - e non, invece, nei confronti dell'atto istitutivo del trust, "il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l'intestazione del bene, ma non l'intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista dello spostamento patrimoniale" (Cass. 29/05/2018, n. 13388) - possono essere ravvisati, come ha fatto il giudice a quo, con una valutazione di merito insindacabile da parte dei giudici di legittimità, gli estremi del "conferimento di azienda". Nella sostanza la Corte territoriale, sulla scorta dell'atto istitutivo del trust, ha ritenuto che l'operazione fosse servita per conferire al trustee, affinché la gestisse con finalità liquidatoria, (anche) l'azienda della estinta società S. & S. S.r.L., cioè ha ritenuto in un certo senso che la provvista a favore del trust comprendesse l'azienda. Di qui il passaggio successivo: il fenomeno traslativo realizzato andava regolato, per quanto concerneva il credito della ACSM-AGAM con l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2558 c.c. (Cass. 26/10/2007, n. 22538), in considerazione del fatto che esso aveva natura di credito operativo cioè era inerente all'azienda conferita e non risentiva, dunque, dell'effetto segregativo proprio del trust. In altri termini, il credito della società non era un credito particolare del settlor che essa non avrebbe potuto far valere sul patrimonio segregato conferito nel trust ed utilizzabile solo con finalità liquidatoria.

Tanto chiarito risultano prive di incidenza le argomentazioni del ricorrente tutte protese a dimostrare che il Trust S. non poteva essere considerato un autonomo soggetto di diritto e che non poteva esercitare un'attività di impresa tramite l'azienda pervenutagli; ma del tutto sfortunate di pregio quanto alla possibilità di ritenere che l'atto di conferimento del patrimonio aziendale della estinta società S. al trustee non escludesse il rispetto degli artt. 2558 c.c. e ss.. Il che induce a ritenere che il mezzo impugnatorio non abbia colto che in minima parte la ratio decidendi della sentenza impugnata.

(omissis)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

(omissis)

(1) Il trust liquidatorio al vaglio di meritevolezza

1. Nuove forme di separazione patrimoniale: il *trust*

La sentenza in nota si aggiunge alle numerose pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità che da circa un decennio vagliano il possibile utilizzo del *trust* quale strumento di soluzione della crisi di impresa¹.

¹ DONZELLI, *Trust e procedure concorsuali*, in *Riv. di diritto processuale*, 2014, p. 895.

Nel presente caso, la Cassazione torna ad occuparsi del *trust* liquidatorio con cancellazione della società dal registro delle imprese e, stavolta, ne ha vagliato positivamente il giudizio di liceità della causa in concreto rispetto al programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti.

In punto di fatto, il disponente trasferiva l'intero patrimonio sociale di una s.r.l. in un *trust* liquidatorio ai fini del soddisfacimento dei creditori quando ancora la società non versava in stato di insolvenza. Tale operazione garantiva, nel frattempo, la continuità aziendale ed è stata qualificata come una cessione di azienda, con applicazione della disciplina della successione dei contratti.

Seguendo l'orientamento giurisprudenziale affermato nel *leading case* del 2014², l'operazione non è stata censurata solo in quanto l'imprenditore disponente non versava in uno stato di preesistente insolvenza. Sul punto, quindi, anche la più recente giurisprudenza ribadisce la necessità di ricorrere alla procedura istituzionale di regolazione della crisi, a pena di inesistenza del *trust* in quanto l'istituto non è riconoscibile nell'ordinamento italiano.

L'utilizzo del *trust* nella composizione della crisi di impresa è stato attenzionato anche dalla dottrina e dagli operatori del settore i quali complessivamente hanno espresso il loro favore, evidenziandone i plurimi vantaggi³.

Il rapporto tra il *trust* e l'ordinamento italiano è stato definito quale una "eccellente dimostrazione della correttezza della teoria dei flussi giuridici"⁴. Tale è la teoria per cui "*in un qualsiasi ordinamento non chiuso vengono percepiti dati giuridici stranieri, alcuni fra i quali divengono un "flusso giuridico": precisamente lo divengono quei dati che vengono percepiti come potenzialmente risolutivi di temi per i quali gli strumenti propri dell'ordinamento, ove la percezione avviene, non sono stati in grado di apprestare efficaci soluzioni*"⁵.

Con ciò si spiega poiché il dibattito intorno a tale istituto a lungo è stato assorbito dalla questione preliminare della sua efficacia nell'ordinamento italiano e dall'esigenza primaria di tracciare i suoi tratti essenziali⁶. Infatti, gli interpreti si sono destreggiati in un quadro normativo variegato e stratificato nel tempo all'esito del quale le difficoltà permangono poiché manca ancora all'appello una legge disciplinante un *trust* "italiano" o "di diritto interno".

Arricchendo la cornice di riferimento già tracciata dalla sentenza in nota, si aggiunge che il *trust*

² Cass., 9 maggio 2014, n. 10105 con nota di BARTOLI, in *Corr. Giur.*, 2015, p. 197; in *Trust e attività fiduciarie*, 2014, p. 416.

³ *Ex multis*: RAGANELLI – REGNI, *Il trust liquidatorio nella disciplina concorsuale*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 598; BUSANI, *Revoca giudiziale del trustee di un trust liquidatorio di s.r.l.*, in *Le Società*, 2013, p. 637; DONZELLI, *Trust e procedure concorsuali*, in *Riv. di diritto processuale*, 2014, p. 895; NOCERA., *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2015, p. 640; PALAZZO M., *Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*, 26 novembre 2015, in *fondazione-notariato.it*; GIURDANELLA, *Crisi da sovraindebitamento. Accordo liquidatorio. Trust e contratto di affidamento fiduciario*, in *Il Fallimento*, 2015, p. 146; AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, a cura di BASSETTI R., Torino, 2017; BARTOLI – MURITANO, *Trust, negozi di destinazione e legge fallimentare*, Milano, 2017; AA. VV., *Studi sul trust*, a cura di LUPOI, Milano, 2018; SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, Milano, 2018; PETRELLI G., *Destinazioni patrimoniali e trust*, Milano, 2019; GRECO V., *La tutela dei creditori nel trust e nel mandato con cessione dei beni con scopo liquidatorio*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2020, p. 371; CINQUE, *Il trust liquidatorio nella crisi di impresa*, in *I Contratti*, 2020, p. 79; MORELLO, *La costituzione di un trust in frode ai creditori: azione revocatoria o nullità?*, in *Notariato*, 2020, p. 359.

⁴ LUPOI, *La metabolizzazione del trust*, in AA. VV., *Studi sul trust*, a cura di LUPOI, cit., p.3.

⁵ *Ibidem*. L'Autore puntualizza che la teoria dei flussi giuridici predica ulteriormente che non esiste alcuna fonte del diritto legittimata più di altre a determinare l'esito del flusso.

⁶ BASSETTI, *Il trust (e il fronte) interno: struttura, validità, effetti e la prova di resistenza del trust autodichiarato*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, a cura di BASSETTI, cit., p. 1.

è un istituto giuridico di origine antica, elaborato negli ordinamenti di *common law* e le cui prime notizie di impiego risalgono al XIII secolo⁷.

L'attenzione della civilistica continentale nei confronti del *trust* risale, però, al XIX secolo e soltanto nei primi del Novecento la dottrina ricostruì concettualmente l'istituto in svariate pubblicazioni⁸.

L'elaborazione successiva è culminata nella Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento. Lo Stato italiano ha ratificato, senza riserve, tale Convenzione con la L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

Autorevole dottrina ha denominato tale modello di *trust* come “*trust* amorfo” proprio perché si presenta come un modello dai connotati talmente vaghi da poter adattarsi ad un'infinita serie di Stati aderenti⁹.

La Convenzione si compone di una trentina di articoli e nel suo *incipit*, all'articolo 2, definisce cosa s'intende per *trust* e quali siano le sue caratteristiche.

Precisamente, il *trust* si definisce come un rapporto giuridico, configurato mediante atto dispositivo *inter vivos* o *mortis causa* con cui il soggetto disponente (*settlor* nei termini del diritto anglosassone) trasferisce tutti o parte dei suoi beni (*assets*) ad un amministratore, detto *trustee*, il quale avrà il compito di amministrarli e gestirli secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del *trust* e nell'interesse di un beneficiario (*beneficiary*)¹⁰ o al fine del raggiungimento di un determinato scopo (*purpose*)¹¹.

Dunque, da quanto emerge tra le righe di queste prime considerazioni, l'effetto più notevole della costituzione di un *trust* è la segregazione patrimoniale dei beni che vi vengono conferiti, effetto che la giurisprudenza ha qualificato come la sua causa astratta¹². Questi non sono aggredibili dal creditore del *settlor*, né dai creditori del *trustee*, né da quelli del *beneficiary*.

Dal punto di vista tecnico-giuridico occorre tenere distinto il negozio istitutivo di *trust* e l'atto di dotazione dei beni al *trustee*: difatti, sebbene genericamente si sia soliti riferirsi al *trust* come un atto di trasferimento, in realtà l'atto istitutivo del *trust* stesso ha contenuto programmatico e non traslativo¹³.

Spesso accade, infatti, che l'atto programmatico del *trust* e l'atto di dotazione iniziale dei beni siano contenuti in documenti separati così costituendo due unità distinte. Tra i due atti, però, il solo a

⁷ PERRIELLO, *Lo sham trust nell'ordinamento giuridico italiano: meritevolezza degli interessi e tecniche di tutela*, Napoli, 2017, p. 20 in nota.

⁸ PERRIELLO, *Lo sham trust nell'ordinamento giuridico italiano: meritevolezza degli interessi e tecniche di tutela*, cit., p. 14: dapprima in Francia, lo studioso Lepaulle si dimostrò favorevole all'adozione del *trust* nell'ordinamento francese ed è noto per averlo concettualizzato come un *patrimoine d'affectation*, ossia un patrimonio destinato senza un proprietario. In seguito, in Italia, il giurista Franceschelli dedicò al *trust* un volume di circa seicento pagine, diviso in tre parti, ove ne esamina la natura giuridica, l'istituzione, l'amministrazione e i modi di estinzione. Iniziative simili si manifestarono in quel tempo anche in altri Stati come Germania, Svizzera, Olanda e Belgio.

⁹ LUPOI, “*The shapeless trust*” – *il trust amorfo*, in *Vita notarile*, 1995, p. 51.

¹⁰ Il beneficio può riguardare il reddito oppure i beni amministrati, e in tal caso essi saranno trasferiti dal *trustee* al beneficiario alla scadenza del *trust*, da fissare nell'atto costitutivo.

¹¹ PALAZZO, *Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*, 26 novembre 2015, in *fondazione-notariato.it*, p. 2: “figura egualmente tipica dell'istituto del *trust* è quella del guardiano (*protector* o *enforcer*), nominato dal disponente quale supervisore dell'operato del *trustee*, il quale avrà, in particolare, il potere di revocare e sostituire il *trustee* medesimo”.

¹² Cass., 9 maggio 2014, n. 10105 cit.

¹³ BASSETTI, *Il trust (e il fronte) interno*, cit., p. 6.

pregiudicare effettivamente le ragioni dei creditori è l'atto traslativo dei beni. Per tale ragione, dunque, è accaduto che le azioni revocatorie fossero respinte per essere state indirizzate verso il solo atto istitutivo del *trust*, piuttosto che verso l'atto di dotazione, il solo a realizzare la segregazione patrimoniale¹⁴.

Si osserva, dunque, che non avviene affatto una lesione del principio della responsabilità patrimoniale *ex art. 2740 c.c.* poiché il *trustee*, sia pure con i vincoli fiduciari che lo gravano, è titolare di un diritto di proprietà, centro di imputazione soggettivo di interessi e risponde dei debiti per quella posizione¹⁵.

Non è esatto dire che il bene è sottratto genericamente all'azione dei creditori in quanto i creditori del *trustee*, limitatamente alla sua funzione, e i creditori con diritti di prelazione su tali beni conservano tutte le facoltà e le relative azioni.

Ciò chiarito, così come delineato, l'istituto si presta a soddisfare i più variegati interessi. Solo, ad esempio, la tradizionale funzione di conservazione del patrimonio del disponente si apprezza, in particolare, nell'impiego del *trust* a beneficio dei bisogni familiari; ai fini successori¹⁶; ai fini della tutela dei soggetti deboli¹⁷; al fine di perseguire uno scopo caritatevole o di interesse artistico e culturale, in alternativa alla fondazione¹⁸.

Ancora, il *trust* può assumere generalmente funzione di garanzia reale atipica¹⁹ e nell'ambito del commercio e della finanza internazionale, il *trust* può collegarsi a emissioni obbligazionarie, al *project finance*, a operazioni di cartolarizzazione, alla raccolta del risparmio e alla gestione di patrimoni immobiliari²⁰.

Il *trust* si presta ad un ampio utilizzo anche nel settore imprenditoriale: per la preservazione del

¹⁴ BASSETTI, *Il trust (e il fronte) interno: struttura, validità, effetti e la prova di resistenza del trust autodichiarato*, cit., p. 6; TONELLI, *A trent'anni dalla legge n. 364 del 16 ottobre 1989 di ratifica della Convenzione sulla legge applicabile al trust ed al loro riconoscimento: il punto sul trust interno*, in *ilCaso*, 17 dicembre 2019. In giurisprudenza: Cass. 29 Maggio 2018, n. 13388 in *ilCaso*; Cass. 3 agosto 2017, n. 19376 in *ilCaso*; Trib. Reggio Emilia, 11 agosto 2014 in *ilCaso*; Trib. Roma 5 giugno 2014, in *ilCaso*.

¹⁵ GENTILI, *Gli atti di destinazione non derogano ai principi della responsabilità patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2016, p. 224 ss., che dimostra come gli atti di destinazione non sottraggano il bene destinato alla garanzia patrimoniale generica e non pregiudichino i creditori se non quando determinino l'*eventus damni*: essi perciò non derogano al principio della responsabilità illimitata e non richiedono alcuna speciale meritevolezza di tutela oltre la liceità; AMORE, *Criticità sistematiche e rilevanza normativa del trust nella "legge sul dopo di noi"*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2017, p. 1213. In senso contrario, tra i sostenitori del *trust* come violazione dell'art. 2740 c.c.: CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita Not.*, 1998, p. 1323 e *Il trust e "sostiene Lupoi"*, in *Eur. e dir. priv.*, 1998, p. 32.

¹⁶ GIULIANO, *Diritto successorio, beni di impresa e passaggio generazionale*, in AA. VV., *Studi sul trust*, a cura di LUPOI, Milano, 2018, p. 191; BASSETTI R., *Trust e successioni*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, a cura di BASSETTI, Torino, 2017, p. 129.

¹⁷ Tale finalità emerge alla luce delle criticità manifestate dagli istituti civilistici tradizionali, come ad esempio l'inefficienza del controllo giurisdizionale sull'operato dell'amministratore di sostegno e parimenti per il *trust* previsto dalla l. 112 del 25 giugno 2016, cd "Legge sul Dopo di noi".

¹⁸ SANTO, *La tutela e la trasmissione di beni d'arte: il trust*, in *Trusts*, 2002, p. 549 ss; ZUCHELLI, *In art we trust: il trust come strumento di gestione e tutela delle opere d'arte*, in *I Contratti*, 2019, p. 346 e ss; TONELLI, *Trust e istituzione "Bologna Musei": il progetto che avrei in mente* in AA. VV., *Studi sul trust*, a cura di LUPOI, Milano, 2018, p. 181.

¹⁹ BUSANI, *Revoca giudiziale del trustee di un trust liquidatorio di s.r.l.*, in *Le Società*, 2013, p. 644; SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, Milano, 2018, p. 10.

²⁰ A.B.I., *Il trust nell'operatività delle banche italiane*, Roma, 1996.

valore economico di patrimoni aziendali o per la loro liquidazione²¹; per la protezione del patrimonio di chi intraprende attività dagli esiti incerti²²; per l'assunzione di un ruolo politico da parte di un imprenditore e la necessità di arginare il conflitto di interessi emergente dalla commistione dei ruoli di controllore e controllato²³; per la prosecuzione di attività di famiglia per le quali è necessario il possesso di qualifiche professionali²⁴.

Tanto premesso sulle funzioni e gli effetti del *trust*, proprio il fatto che il *trust* italiano non sia ancora stato codificato dal Legislatore, permette ampio spazio all'autonomia negoziale nella conclusione di accordi incidenti sulla responsabilità patrimoniale, specialmente nell'ambito della crisi di impresa.

2 Il *trust* nella crisi di impresa

Alla luce dell'analisi sinora svolta, è ora possibile constatare che le aperture della giurisprudenza a favore del *trust* interno, nonché la chiara tendenza legislativa a favorire soluzioni concordate della crisi d'impresa hanno costituito l'ambiente ideale per lo svilupparsi di diversi impieghi del *trust* in tale ambito²⁵.

L'impiego è sì diffuso che gli studiosi della materia hanno classificato il *trust* in un variegato inventario sulla base del suo declinarsi nelle diverse fasi della procedura, quale, ad esempio: il *trust* protettivo, il *trust* di salvataggio, il *trust* concordatario, il *trust* con funzione di garanzia in esecuzione della soluzione negoziata della crisi, il *trust* puramente liquidatorio, il *trust* post-fallimentare (o post-liquidazione giudiziale)²⁶.

Sintetizzando, sono essenzialmente due le funzioni che possono essere assegnate al *trust* in questo ambito: una funzione strumentale di supporto della procedura di regolazione della crisi di impresa o dell'insolvenza, che si declina in chiave esecutiva o preparatoria, nonché una funzione propriamente sostitutiva della procedura stessa²⁷.

Al riguardo, è possibile subito comprendere che il ricorso al *trust* in seno alle procedure di soluzione della crisi di impresa comporta delle conseguenze sull'operatività della regola di cui al 2740 c.c. Difatti, giova ricordare che i beni e le finanze affidati al *trustee* non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, salvo per i crediti derivanti dalla gestione del patrimonio in *trust*. Parimenti, tale patrimonio fuoriesce anche dal patrimonio del disponente così venendo sottratto alla

²¹ BUSANI, *Revoca giudiziale del trustee di un trust liquidatorio di s.r.l.*, cit., 2013, p. 637 e ss; SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 13; LOCONTE, *Trust e crisi di impresa*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, cit., p. 100 e ss.

²² MONTI, *Gli "Sham trust", o "trust ripugnanti". Presupposti per l'azione di nullità e casi di esperibilità nell'ordinamento italiano*, in *diritto.it*, 5 giugno 2019.

²³ *Ibidem*.

²⁴ CRUSI, *Trust farmacia*, 21 luglio 2018, in *fiscoetasse.com*; MURITANO, *Il trust istituito per la gestione di una farmacia*, in *Notariato*, 2014, p. 371 e ss; TERZUOLO, *Pianificazione e passaggio generazionale a mezzo del trust*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, a cura di BASSETTI, Torino, 2017, p. 186.

²⁵ DONZELLI, *Trust e procedure concorsuali*, in *Riv. di diritto processuale*, 2014, p. 895.

²⁶ SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 6 e ss; DONZELLI, *Trust e procedure concorsuali*, in *Riv. di diritto processuale*, 2014, p. 895; PALAZZO, *Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*, 26 novembre 2015, in *fondazione-notariato.it*; BASSETTI, *Trust e crisi di impresa*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, a cura di BASSETTI R., Torino, 2017, p. 100; LOCONTE S., *Trust e crisi di impresa*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, cit., p. 100.

²⁷ DONZELLI, *Trust e procedure concorsuali*, in *Riv. di diritto processuale*, 2014, p. 895.

responsabilità patrimoniale generica *ex art. 2740 e 2741 c.c.*²⁸.

Ciò premesso, la tipologia di *trust* utilizzato quando l'impresa attraversa una fase di crisi di liquidità è il cd *trust* "protettivo"²⁹.

Lo scopo della costituzione del *trust* "protettivo" è la riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti di alcuni creditori per scongiurare l'avvio da parte di questi di azioni esecutive e così, parimenti, rassicurandoli con la negoziazione in un "ambiente protetto"³⁰.

Il *trust*, consente tramite una liquidazione controllata degli *assets* del debitore, di perseguire quell'obiettivo con utilità, vanificando le iniziative esecutive e disgregative dei singoli, non impegnati nello stesso tentativo e nello stesso modo³¹.

A tal fine, l'imprenditore destina parte dei beni aziendali al soddisfacimento di alcuni creditori, individuandoli sia singolarmente che come categoria, in ragione della loro "pericolosità", così individuandoli come beneficiari³². In tal modo, vi è la possibilità di anticipare il vincolo di destinazione istituendo il *trust* prima del deposito di una domanda di concordato preventivo, fermi gli effetti dell'art. 2929 *bis* c.c.³³.

Ulteriori elementi che potrebbero rassicurare i beneficiari è l'individuazione di un *trustee* terzo rispetto al disponente, scongiurando il *trust* autodichiarato per la credibilità dell'operazione, e la nomina di guardiano, investito del compito di supervisionare l'attività liquidatoria del *trustee* e con diritti di veto sul suo operato³⁴.

La giurisprudenza ha vagliato la meritevolezza di tale *trust* con esito positivo e dichiarandone la liceità della causa in concreto senza particolari dubbi³⁵. Difatti, l'operazione si colloca al di fuori delle procedure di regolazione della crisi e, quindi, il soddisfacimento prioritario di taluni creditori è, quindi, a discrezionalità del debitore il quale ben può costituire una prelazione atipica³⁶.

Diversa funzione assume il *trust* "di salvataggio" che si colloca in uno scenario ormai prossimo all'insolvenza dell'impresa, ma di cui si ritenga ancora possibile il risanamento³⁷.

Esso appare uno strumento funzionale a "comprare tempo"³⁸ nei confronti dei creditori rassicurandoli del fatto che i beni destinati saranno sufficienti a soddisfare le proprie pretese e per scongiurare un'istanza di fallimento (*rectius* di liquidazione giudiziale)³⁹.

²⁸ SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 4 e ss.

²⁹ LOCONTE, *Trust e crisi di impresa*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, cit., p. 100; VICARI A., *Il trust di protezione patrimoniale*, in *Trust e attività fiduciarie (Quaderni)*, Milano, 2003.

³⁰ NOCERA, *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, cit., p. 643.

³¹ FIMMANÒ, *Trust e diritto delle imprese in crisi*, in *Riv. not.*, 2010, p. 511.

³² NOCERA, *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, cit., p. 643.

³³ PALAZZO, *Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*, 26 novembre 2015, in *fondazione-notariato.it*.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Trib. Milano, ord. 22 ottobre 2009, in *Trust e attività fiduciarie*, 2010, p. 271.

³⁶ PALAZZO, *Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*, 26 novembre 2015, in *fondazione-notariato.it*.

³⁷ LOCONTE, *Trust e crisi di impresa*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, cit., p. 100; GALLUZZO, *Validità di un trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione*, in *Corr. giur.*, 2010, p. 531; GRECO, *Il trust ordinato per conservare l'impresa e/o i valori*, in *Dir. fall.*, 2010, p. 555; BUSANI, *Revoca giudiziale del trustee di un trust liquidatorio di s.r.l.*, cit., p. 645.

³⁸ LOCONTE, *Trust e crisi di impresa*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, cit., p. 104.

³⁹ PALAZZO, *Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*, 26 novembre 2015, in *fondazione-notariato.it*.

Tale tipologia di *trust* può operare sia al di fuori della procedura di regolazione della crisi sia al suo interno. Nel primo caso l'utilità dello strumento è subordinata al corretto calcolo dei tempi pronosticati per la liquidazione rispetto al margine di tempo rimasto all'impresa prima che entri del tutto in uno stato di insolvenza. Nel secondo caso, il *trust* può operare come strumento per favorire la soluzione negoziata della crisi, ovvero per rendere papabile la proposta di concordato preventivo, o di accordo di ristrutturazione, o di piano attestato di risanamento⁴⁰. Non solo, il *trust* "di salvataggio" può essere utile anche nella procedura da sovraindebitamento del debitore civile⁴¹.

In tale ambito, la dottrina distingue ancora due distinte funzioni del *trust*, quella preparatoria alla procedura e quella esecutiva del piano o dell'accordo⁴².

Sia in funzione preparativa che in quella esecutiva, si rinviene nella prassi l'impiego del *trust* quale strumento tecnico per destinare, a beneficio dei creditori concordatari o aderenti all'accordo di ristrutturazione, risorse aggiuntive rispetto al patrimonio del debitore. Tali beni aggiuntivi costituenti il *trust fund* appartengono alla titolarità formale di un soggetto terzo che solitamente coincide con la società controllante del gruppo o uno o più soci persona fisica dell'impresa debitrice⁴³.

In taluni casi, il *trust* "di salvataggio" può assumere funzione liquidatoria, ossia i beni conferiti, anche da un terzo, nel *trust fund* possono essere destinati ad essere alienati sul mercato allo scopo di ottenere liquidità da utilizzare nell'esecuzione del concordato⁴⁴. Tale operazione mostra la sua convenienza nelle situazioni in cui si debba procedere alla valorizzazione di un genere di beni difficilmente monetizzabili⁴⁵ e lo svolgimento, nel frattempo di attività latamente gestorie⁴⁶.

Un *trust* con siffatto scopo è utile sia nella fase preparativa, sia nella fase esecutiva di un concordato, di un accordo di ristrutturazione e anche di un piano attestato, ove la componente liquidatoria non prevalga sulla continuità aziendale⁴⁷.

Il *trust* liquidatorio all'interno della procedura è ritenuto meritevole di tutela dalla giurisprudenza in quanto costituisce strumento residuale e misura necessaria per condurre a termine i negoziati e assicurare un risultato che non potrebbe raggiungersi con gli strumenti già a disposizione dell'autonomia privata⁴⁸.

Si individua la sua causa astratta nella segregazione patrimoniale ai fini del superamento della crisi, mentre la causa in concreto dovrà essere vagliata caso per caso esaminando il piano di

⁴⁰ LOCONTE, *Trust e crisi di impresa*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, cit., p. 113.

⁴¹ GIURDANELLA, *Crisi da sovraindebitamento. Accordo liquidatorio. Trust e contratto di affidamento fiduciario*, in *Il Fallimento*, 2015, p. 146: rinviene il fondamento del trust liquidatorio nell'art. 12 l. n. 3 del 2012; LOCONTE, *Trust e crisi di impresa*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, cit., p. 126.

⁴² DONZELLI, *Trust e procedure concorsuali*, cit., p. 896.

⁴³ SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 6 -7: Dal punto di vista degli spostamenti patrimoniali causati dall'operazione si distingue l'ipotesi della cd *declaration of trust*, da parte del terzo finanziatore, dal caso in cui i beni vengono trasferiti a un *trustee* professionale. Nella prima, il terzo viene a svolgere, oltre che il ruolo di affidante, anche quello di *trustee* e così non si verifica un formale trasferimento di beni dal disponente a un terzo; nella seconda, il finanziatore si spoglia delle risorse le quali vengono trasferite al *trustee*.

⁴⁴ SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 8.

⁴⁵ NOCERA, *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, cit., p. 645.

⁴⁶ SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 9: come le partecipazioni in altre imprese.

⁴⁷ SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 11; DONZELLI, *Trust e procedure concorsuali*, cit., p. 903.

⁴⁸ Cass. 9 maggio 2014, n. 10105 con nota di BARTOLI, in *Corr. Giur.*, 2015, p. 197.

concordato o l'accordo di ristrutturazione ove si inserisce⁴⁹. Si osserva, tuttavia, la delicatezza di tale indagine ove la discrezionalità del giudice di merito appare assai ampia, specie nella valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti⁵⁰.

Nella prassi, la disciplina che appare più idonea a soddisfare le esigenze del *trust* in una delle forme di risoluzione negoziale della crisi è la *Jersey Trust Law* del 1984, come modificata nel 2012. Tale legge prevede la possibilità di istituire come beneficiario una massa indistinta, come la massa dei creditori, di distinguere all'interno di essa classi di beneficiari e di nominare *trustee* un soggetto tra i beneficiari stessi⁵¹.

Ancora, il *trust* può essere utilizzato anche con funzione di garanzia, per cui la sua costituzione è associata all'assunzione, senza effetto liberatorio per il debitore, degli obblighi concordatari da parte del terzo-disponente, rappresentando una garanzia aggiuntiva a tutela dell'adempimento da parte di quest'ultimo⁵². In tal modo si realizza, a favore dei creditori beneficiari, un privilegio atipico gravante soltanto sui beni conferiti nel *trust* per effetto del quale i medesimi devono essere utilizzati in conformità con la natura fiduciaria dell'istituto⁵³. Il medesimo schema può essere usato anche a beneficio dei creditori partecipanti ad un accordo di ristrutturazione o all'accordo sotteso a un piano attestato di risanamento, in modo da fornire adeguata garanzia reale, sulla circostanza che i creditori estranei vengano soddisfatti in maniera integrale⁵⁴.

Oltre che in funzione liquidatoria o di garanzia, il *trust* può essere utilizzato per porre in essere meccanismi che fungano da rimedio alla sfiducia dei creditori anteriori verso l'imprenditore. Nello specifico, tale scopo viene perseguito per mezzo dello spossessamento di parte dell'attività imprenditoriale di cui si preveda la continuità con attribuzione di poteri di gestione al *trustee*. Precisamente, si può prevedere il trasferimento del ramo in continuità ad una *newco* assuntore e la titolarità delle relative partecipazioni al *trustee*, con l'incarico di amministrarle e di esercitare i diritti sociali nell'interesse dei creditori beneficiari⁵⁵. In tale ipotesi si produce ugualmente una forma atipica di garanzia reale poiché l'oggetto della garanzia patrimoniale sul quale possono fare affidamento i creditori concordatari successivamente all'omologazione, o i creditori dell'accordo di ristrutturazione, si basa non più sul patrimonio aziendale dell'imprenditore, bensì sulle quote della *newco* assuntore⁵⁶.

Si segnala, ancora, un caso in cui il debitore, in seguito all'omologazione di un concordato in continuità aziendale, ha richiesto l'autorizzazione per la costituzione di un *trust* a beneficio dei creditori concordatari chirografari non ancora soddisfatti, in cui destinare il credito per la cessione di un ramo di azienda. Così operando, tale porzione di attivo è sottratta alle pretese dei creditori sorti successivamente all'omologa⁵⁷.

Il *trust* con funzione esecutiva è ricorrente anche nel caso ultimo di insolvenza conclamata, ove

⁴⁹ GRECO, *La fattispecie del trust liquidatorio*, in AA. VV., *Studi sul trust*, cit., p. 249 e ss.; Cass. 9 maggio 2014, n° 10105 cit.

⁵⁰ PALAZZO, *Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*, 26 novembre 2015, in *fondazione-notariato.it*.

⁵¹ GIURDANELLA, *Crisi da sovraindebitamento. Accordo liquidatorio. Trust e contratto di affidamento fiduciario*, in *Il Fallimento*, 2015, p. 149.

⁵² SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 9.

⁵³ Fattispecie descritta in Trib. Savona 25 novembre 2015 in *ilCaso.it*.

⁵⁴ SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 10.

⁵⁵ Trib. di Bologna 14 ottobre 2014, in *ilCaso.it*.

⁵⁶ SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 12.

⁵⁷ Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit.

ha trovato impiego all'interno del fallimento per lo più in presenza di crediti fiscali non ancora sorti o esigibili, nonché di crediti controversi non ancora riscossi⁵⁸. Al ricorrere di tali ipotesi, infatti, la giurisprudenza ha ammesso l'istituzione del *trust* al fine di poter procedere alla chiusura del fallimento⁵⁹, rimettendo al *trustee* la riscossione dei suddetti crediti in alternativa alla poco redditizia cessione degli stessi o all'ulteriore protrarsi a tempo indefinito della procedura con pregiudizio delle ragioni creditorie⁶⁰.

3. Il *trust* puramente liquidatorio

Infine, di maggiore interesse è la figura del *trust* sostitutivo della procedura di regolazione della crisi, il cd *trust* "puramente liquidatorio" che realizza una modalità alternativa alla liquidazione disciplinata dagli artt. 2487 c.c. e consente al *trustee* di liquidare gli *assets* dell'impresa e all'esito, di cancellarla dal registro delle imprese⁶¹.

In tal modo, similmente al caso di specie, si realizza una sorta di liquidazione "privata" dell'impresa insolvente (*settlor*), da parte di un soggetto *trustee*, incaricato di liquidare il patrimonio della stessa e di distribuirne il ricavato ai creditori beneficiari⁶².

In tale ipotesi, l'effetto segregativo del patrimonio è proprio ciò che motiva all'utilizzo di tale istituto per pianificare un superamento della crisi in sede separata e autonoma rispetto agli strumenti previsti dall'ordinamento. La segregazione dei beni dell'impresa in *trust* produce un duplice effetto giuridico: da un lato, paralizza le pretese esecutive dei creditori, dall'altro lato, pur non ostando ad una successiva liquidazione giudiziale (*ex* dichiarazione di fallimento), priva la procedura di attivo posto che ormai i beni sono transitati al *trust* in forza dell'atto di dotazione⁶³.

Siffatta operazione è giunta all'attenzione della giurisprudenza che, se, da un lato, ha accolto con favore l'impiego del *trust* in funzione strumentale alle procedure di regolazione della crisi di impresa o dell'insolvenza, dall'altro ha nutrito una significativa diffidenza nei confronti dei *trust* istituiti al di fuori della procedura, ossia quelli con funzione sostitutiva⁶⁴.

Al riguardo, infatti, si è sviluppato un dibattito giurisprudenziale diretto a determinare i casi in cui l'impiego del *trust* fosse finalizzato a sottrarsi all'applicazione delle norme inderogabili a tutela dei creditori⁶⁵.

Allo stato dell'arte, le pronunce di legittimità hanno statuito che il *trust* puramente liquidatorio, a prescindere dalla sua qualificazione sotto il profilo civilistico, è del tutto privo di efficacia, ovvero inesistente, qualora sia stato posto in essere in un momento in cui il disponente fosse insolvente o in

⁵⁸ LOCONTE, *Trust e crisi di impresa*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, cit., p. 123; MAGI – COSENZA, *Un caso di trust utilizzato per la chiusura anticipata del fallimento*, in AA. VV., *Studi sul trust*, a cura di LUPOI, cit., p. 297.

⁵⁹ Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2012 in *ilCaso*.

⁶⁰ DONZELLI, *Trust e procedure concorsuali*, cit., p. 897; MARTELLI, *L'attestazione dei crediti tributari*, 2005, p. 435.

⁶¹ PALAZZO, *Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*, 26 novembre 2015, in *fondazione-notariato.it*: da questa tipologia astrattamente ammissibile deve distinguersi il *trust* "falsamente liquidatorio" che ha lo scopo di ostacolare le pretese creditorie e di procrastinare il fallimento di un'impresa già insolvente. In senso contrario: LOCONTE S., *Trust e crisi di impresa*, in AA. VV., *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, cit., p. 110.

⁶² SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 13.

⁶³ DONZELLI, *Trust e procedure concorsuali*, cit., p. 905.

⁶⁴ DONZELLI, *Trust e procedure concorsuali*, cit., p. 896.

⁶⁵ *Ibidem*.

stato di crisi⁶⁶.

Da ultimo, nella sentenza in nota, la Cassazione riporta, in via tralatizia, alcuni limiti specifici alla utilizzazione del *trust* in materia concorsuale, già individuati nella prima sentenza di legittimità che ha esaminato il *trust* liquidatorio nel 2014.

Nello specifico, la premessa dell'argomentazione ad entrambe le sentenze contiene un implicito riconoscimento della legittimità del *trust* interno⁶⁷ e la precisazione che il *trust* liquidatorio, a determinate condizioni, sia legittimo, anche quando si atteggia a *trust* interno.

La Cassazione riconosce la legittimità quale espressione dell'autonomia negoziale del *trust* ove venga concluso per sostituire la procedura liquidatoria al fine di realizzare con altri mezzi il fine di recuperare l'attivo, ripartire il residuo e cancellare la società⁶⁸.

Parimenti, previa indagine della causa in concreto, ne ammette l'utilizzo quale alternativa alle misure concordate di risoluzione della crisi di impresa (*trust* "endoconcorsuale"). La Cassazione apre a tale possibilità in quanto riconosce che la soluzione negoziata della crisi in alternativa al fallimento è stata favorita dal Legislatore e, qui si aggiunge, il *trend* è confermato anche nel nuovo Codice della crisi di impresa⁶⁹.

Diversamente, non è ammesso il *trust* in funzione sostitutiva della procedura concorsuale, ossia quando esso si pone come strumento alternativo alla procedura fallimentare (ora di liquidazione giudiziale) e impedisce lo spossessamento dell'imprenditore insolvente⁷⁰.

A tal proposito, si legge che questo non sarebbe possibile in quanto vengono a compararsi due istituti di diversa natura, ossia "il *trust*, ancorato a regole ed interessi comunque privati del disponente, e l'altro di natura schiettamente pubblicistica, qual è la procedura concorsuale, destinata a sopravvenire nel caso di insolvenza a tutela della par condicio creditorum e che non è surrogabile da strumenti che (ove pure siano trasferiti al trustee anche i rapporti passivi) né garantiscono tale parità, né escludono procedure individuali (...)"⁷¹.

Dunque, la sentenza conclude che ove, la causa concreta del regolamento in *trust* sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa, l'ordinamento non può accordarvi tutela poiché, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata, determina l'effetto di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d'impresa⁷².

⁶⁶ Cass. 9 maggio 2014, n. 10105 con nota di BARTOLI, in *Corr. Giur.*, 2015, p. 197; in *Trust e attività fiduciarie*, 2014, p. 416; Cass. 10 febbraio 2020, n. 3128 con nota di VALAS, *La Cassazione sul trust liquidatorio: la eterorimessione dell'attività di liquidazione non è contra legem*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2020, p. 352 e con nota di LOCONTE, *Trust liquidatorio e continuità aziendale*, in *Le Società*, 2020, p. 1093.

⁶⁷ FANTICINI, *L'ingloriosa fine del trust liquidatorio istituito dall'imprenditore insolvente: tamquam non esset!*, in *Trusts att. fid.*, 2014, p. 598; BARTOLI, in nota a Cass. 9 maggio 2014 n. 10105, in *Notariato*, 2015, p. 84.

⁶⁸ Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., paragrafo 7.4.

⁶⁹ Tra le sue norme si può notare una tendenza alla progressiva privatizzazione e de-giurisdizionalizzazione delle soluzioni di regolazione della crisi: BOGGIO, *Gli strumenti di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza*, in *Giur. It.*, 2019, p. 1976; DI MARZIO, *Il diritto negoziale della crisi di impresa*, Milano, 2011, p. 6; ONORATO, *Gli accordi concorsuali. Profili civilistici*, Pisa, 2017, p. 15; MACARIO, *Il contratto e gli "strumenti negoziali stragiudiziali" nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *I Contratti*, 2019, p. 370; AMATUCCI, *Concordato preventivo e (dis)continuità del management tra Chapter 11, Administration e Disqualification*, in *Giur. Comm.*, 2019, p. 814; GALGANO, *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza*, Bologna, 2007, p. 206.

⁷⁰ Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., paragrafo 7.4.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*.

Pertanto, nel raffronto con le norme inderogabili e di ordine pubblico in materia di procedure concorsuali, lo strumento, ponendosi in deroga alle medesime, sarà “non riconoscibile” ai sensi dell’art. 15 della Convenzione⁷³. La citata norma, invero, espressamente prevede che la Convenzione non possa costituire “ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi” in tema di “protezione dei creditori in caso di insolvenza” ed applicandosi a società italiana disponente le disposizioni della legge fallimentare interna⁷⁴.

La conseguenza è che il giudice che pronuncia la sentenza dichiarativa del fallimento provvede *incidenter tantum* al disconoscimento del *trust* liquidatorio, il quale finisce per eludere artificiosamente le disposizioni concorsuali sottraendo al curatore la disponibilità dell’attivo societario; una volta accertata la non riconoscibilità.

Con riguardo al relativo rimedio, si afferma che “*lo strumento non produce alcun effetto giuridico nel nostro ordinamento, in particolare non quello di creare un patrimonio separato, restando tamquam non esset*” e la sanzione non può essere quella della nullità poiché presuppone che l’atto sia stato riconosciuto dal nostro ordinamento, invece, il conflitto con la disciplina inderogabile concorsuale determina la stessa inesistenza giuridica del *trust* nel diritto interno⁷⁵.

Infine, per la Suprema Corte, il *trust* liquidatorio in presenza di uno stato preesistente di insolvenza non è riconoscibile nell’ordinamento italiano, onde il negozio non ha l’effetto di segregazione desiderato; l’inefficacia non è esclusa né dal fine dichiarato di provvedere alla liquidazione armonica della società nell’esclusivo interesse del ceto creditorio (od equivalenti), né dalla clausola che, in caso di procedura concorsuale sopravvenuta, preveda la consegna dei beni al curatore⁷⁶.

Alle medesime conclusioni, come anticipato, è giunta anche la sentenza della Cassazione del 2020, sebbene nel caso di specie il *trust* non si ponesse come alternativa alla procedura concorsuale, bensì quale *trust* “di protezione” in quanto il disponente, nel segregare tutto il patrimonio attivo dell’azienda, non versava in stato di insolvenza.

Di fronte a tali conclusioni giurisprudenziali attenta dottrina ha criticato le argomentazioni in sentenza e ne ha rilevato almeno due contraddizioni⁷⁷.

In primo luogo, si critica il punto il cui la Cassazione afferma che la causa astratta del *trust* sia la segregazione dei beni e che il giudice debba valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti e la causa in concreto sulla base del programma predisposto dal disponente. A tal proposito, si osserva che l’astratta meritevolezza di tale causa è già stata riconosciuta dal Legislatore con la legge di ratifica della Convenzione dell’Aja e di conseguenza, la circostanza che oggetto di conferimento in *trust* sia l’intero patrimonio aziendale non rileva rispetto alla meritevolezza della causa, la quale non può essere inficiata da un dato meramente quantitativo⁷⁸.

In secondo luogo, si osserva che la sentenza dapprima valorizza le modifiche legislative a favore della soluzione negoziale della crisi di impresa e, in seguito, attribuisce disvalore al *trust* che determina l’effetto di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d’impresa. Al riguardo, si osserva, infatti, che l’introduzione nella disciplina fallimentare

⁷³ Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., paragrafo 7.5.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ NOCERA, *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, cit., p. 648.

⁷⁸ *Ibidem*.

degli accordi di ristrutturazione, del piano attestato di risanamento e della convenzione di moratoria consente effettivamente una gestione dell'insolvenza alternativa a quella pubblicistica concorsuale⁷⁹. Si ritiene, condivisibilmente, che il divieto di eludere le norme inderogabili ai sensi dell'art. 15 della Convenzione non osti a che il singolo *trust* possa evitare la liquidazione fallimentare istituendo un regime liquidatorio alternativo, anche qualora l'impresa versi già in stato di insolvenza⁸⁰.

Difatti, è oggetto di critica anche l'automatica non riconoscibilità del *trust* istituito in presenza di tale stato di insolvenza in quanto non si ritiene possa assurgere a idoneo criterio discriminatorio. Al riguardo, si osserva che subordinare il riconoscimento o meno del *trust* al mero riscontro della sussistenza dell'insolvenza del disponente al momento della sua costituzione incontra vari profili di criticità⁸¹.

In primis, sul piano privatistico, si osserva, come lo stato di insolvenza sia un elemento esterno al contenuto del contratto e, pertanto, come non possa identificarsi con la funzione economico individuale del negozio, non afferendo alla causa concreta, in quanto privo dell'elemento soggettivo-teleologico che la contraddistingue⁸².

Ancora, sovviene l'argomento sistematico per cui l'ordinamento già contempla la possibilità che un imprenditore insolvente possa evitare le procedure concorsuali attraverso lo strumento privatistico della *cessio bonorum* ex art. 1977 c.c.

In secondo luogo, l'art. 40 del Codice della crisi, al pari dell'art. 160 e 182 *bis* l. fall., consente la proposta di domanda di ammissione alla procedura di concordato o di omologa dell'accordo anche da parte dell'imprenditore insolvente.

Si osserva, altresì, la difficoltà dell'accertamento postumo della sussistenza dello stato di insolvenza al momento della dotazione del *trust* dei beni data la "intrinseca relatività, la soggettivizzazione e l'indeterminatezza" del concetto⁸³.

Difatti, la nozione di insolvenza di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del Codice della crisi, in modo analogo al precedente art. 5 l. fall., ha natura essenzialmente finanziaria in quanto fa riferimento allo squilibrio tra flussi finanziari in entrata e in uscita, da cui deriva un'incapacità dell'impresa a far fronte in modo regolare ai pagamenti. Si osserva che lo stato di insolvenza dipende dalla fiducia del mercato, ossia da quando nella pratica gli operatori bancari valutano se ritirare o meno il fido, provocando il cd deficit di cassa⁸⁴.

Infine, lo stato di insolvenza esige la non transitorietà degli adempimenti, ma non la loro irreversibilità⁸⁵: può, infatti, accadere che il debitore possa recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un arco di tempo ragionevole⁸⁶.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ NOCERA, *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2015, p. 649.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ FERRI, *Insolvenza e temporanea difficoltà*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, p. 448.

⁸⁶ Sulla distinzione tra non transitorietà e irreversibilità dell'insolvenza si vedano le riflessioni di CAMPAGNA, *Insolvenza e crisi nella vigente legge fallimentare*, in NUZZO (a cura di), *Principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. I, Torino, 2014, p. 399; FABIANI M., *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011, pag. 80; STANGHELLINI, *Le crisi di impresa fra diritto ed economia*, Bologna, 2007, p. 151-152, il quale definisce lo stato di insolvenza "una nozione orientata a breve termine che non sembra incorporare un giudizio circa la definitiva incapacità di adempiere del debitore".

Escludendo, quindi, lo stato di insolvenza quale elemento su cui parametrare l'automatica non riconoscibilità del *trust* in funzione sostitutiva della procedura di regolazione della crisi, può essere valorizzato un differente criterio.

L'elemento da valorizzare per la non riconoscibilità del *trust* è rappresentato dall'elusione "artificiosa" della procedura concorsuale e anch'esso è, in realtà, esplicitato nella sentenza *leading case* del 2014.

Difatti, di per sé il trasferimento in *trust* del patrimonio aziendale non può costituire un presupposto sufficiente per ritenere elusiva l'operazione e per questo la Cassazione precisa che il *trust* liquidatorio deve essere disconosciuto allorché finisca "*per eludere artificialmente le disposizioni concorsuali sottraendo al curatore la disponibilità dell'attivo societario*"⁸⁷.

In tale espressione deve essere valorizzato l'avverbio "artificialmente" il quale fissa il confine tra *trust* lecito e illecito, e testimonia come la Cassazione sia ben consapevole della possibilità riconosciuta dalla legge di "eludere" lecitamente la procedura di regolazione della crisi, tramite il ricorso agli strumenti di gestione negoziale⁸⁸.

La non riconoscibilità del *trust* dipende, quindi, non dalla mera "elusione" della procedura concorsuale, bensì dall'elusione "artificiosa", ove per la Suprema Corte l'artificio sarebbe costituito dal contemplare nel programma di segregazione clausole che non "*prevedono trattative vigilate con i creditori al fine della soluzione concordata della crisi, né contemplano alcun potere di amministrazione o controllo da parte del ceto creditorio o di un organo pubblico neutrale*", realizzando un'operazione che "*non permetta loro la condivisione del governo del patrimonio insolvente, in una situazione per essi priva di utilità in ragione dell'insindacabile amministrazione del fondo in trust*"⁸⁹.

Perciò, in ultimo, il disconoscimento del *trust* è subordinato alla verifica delle concrete modalità con cui si intende perseguire il risultato astrattamente lecito di segregazione patrimoniale: se pregiudica i creditori del disponente, violando così l'art. 15 della Convenzione in tema di protezione dei creditori in caso di insolvenza non è riconoscibile⁹⁰; il *trust* liquidatorio che, invece, preveda effettive garanzie per i creditori può essere riconosciuto.

A tal proposito, per favorire l'indagine concreta, la prassi ha individuato degli indici sintomatici sulla meritevolezza o meno del *trust*.

Ad esempio, tra gli indici positivi, un elemento a favore della liceità del *trust* è la presenza di un guardiano per garantire i creditori: esso svolge il ruolo di organo neutrale e tale ufficio può essere ricoperto direttamente da un soggetto designato dai creditori. Al riguardo si suggerisce anche la previsione della facoltà per il giudice di sostituire il *trustee* o il guardiano rispettivamente con la persona del commissario giudiziale e con il comitato dei creditori⁹¹. Oppure, ancora, la presenza di una clausola che indichi che la durata del vincolo segregativo coincida con la durata della procedura; l'indicazione di un termine che entro il quale il *trustee* debba provvedere a liquidare i beni⁹².

⁸⁷ Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., paragrafo 7.5.

⁸⁸ NOCERA, *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2015, p. 646.

⁸⁹ Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., paragrafo 7.4.

⁹⁰ NOCERA, *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, cit., p. 646.

⁹¹ PALAZZO, *Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*, 26 novembre 2015, in *fondazione-notariato.it*.

⁹² *Ibidem*.

Quanto agli elementi sintomatici di un *trust* che eluda artificiosamente la procedura, questi possono essere individuati sia dalle circostanze del caso concreto e sia nella conformazione dell'atto istitutivo del *trust*⁹³.

Nel primo caso, indici sintomatici del pericolo che il *trust* sia utilizzato artificiosamente sono identificabili nell'entità del debito; nell'immediata cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito dell'istituzione del *trust*; nella mancata pubblicità dell'atto di costituzione del *trust*, effettuato per scrittura privata registrata e non per forma pubblica; nel mancato deposito del libro degli eventi del *trust* e del rendiconto; nella mancata informazione ai creditori sull'attuazione del programma negoziale; nel mancato riversamento di alcun beneficio a favore dei creditori; nel mancato compimento di qualsiasi attività di liquidazione da parte del *trustee*⁹⁴.

Nel secondo caso, invece, ossia nell'atto istitutivo del *trust*, indici sintomatici sono identificabili nella clausola che consente la modificazione *ad nutum* dell'atto istitutivo di *trust* da parte del disponente, con variazione delle finalità originarie e rideterminazione dell'assetto dei beni in *trust*; nella mancata designazione di un c.d. *trustee* professionale indipendente; nella designazione a beneficiario o a guardiano dello stesso disponente; nella previsione di guardiani del *trust* coincidenti con soggetti riconducibili alla compagine societaria della società disponente; nell'effettiva assenza in capo al guardiano di prerogative di esercizio concreto di controllo sull'operato del *trustee*; nella sussistenza di vincoli di parentela tra il *trustee* e il disponente; nella pretermissione degli interessi di alcuni beneficiari⁹⁵.

Da ultimo, l'utilità del *trust* può dispiegarsi anche a seguito della crisi di impresa causata dalla pandemia da Covid-19. A tal proposito, attenta dottrina ha suggerito che la segregazione tempestiva e immediata è quanto mai opportuna nell'attuale momento per la "*resilienza dell'impresa di fronte alla crisi da coronavirus*", per impedire che "*imprese sane, che all'improvviso hanno perduto le proprie certezze e la dinamica dei propri cicli produttivi (e finanziari) non solo possano trovarsi sul baratro dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, ma divenire facili prede, a prezzi da saldo, di altre imprese concorrenti, specie straniere*"⁹⁶.

A tal fine si suggerisce la segregazione immediata del complesso produttivo in modo che sia funzionante e funzionale ad altro soggetto giuridico che abbia il medesimo assetto proprietario mediante un affitto virtuoso dell'azienda o di suoi rami. In seguito, si suggerisce la richiesta di autofallimento da parte del soggetto giuridico locatore e così realizzare ad opera dell'affittuario un concordato fallimentare diretto all'acquisto dell'azienda o alla fusione semplificata con la società tornata *in bonis*⁹⁷.

Infine, come anticipato, l'opzione del *trust* è ora più appetibile anche dal punto di vista fiscale. La Suprema Corte, mutando orientamento, ha di recente affermato che in assenza di un'attribuzione

⁹³ Sugli indici di uno *sham trust*: MONTI R., *Gli "Sham trust", o "trust ripugnanti". Presupposti per l'azione di nullità e casi di esperibilità nell'ordinamento italiano*, in *diritto.it*, 5 giugno 2019.

⁹⁴ NOCERA, *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, cit., p. 655

⁹⁵ NOCERA, *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, cit., p. 646. Sull'impiego fraudolento dei *trust* nei gruppi di imprese: DI MARIA S. – SCALIA R., *Trust e imposizione sui redditi*, Roma, 2010. In giurisprudenza: Trib. Treviso 3 Gennaio 2019 in *ilCaso*; Trib. Reggio Emilia 21 ottobre 2014 in *ilCaso*.

⁹⁶ FIMMANÒ, *La resilienza dell'impresa di fronte alla crisi da coronavirus mediante l'affitto d'azienda alla new-co start up, autofallimento e concordato programmati*, in *ilCaso*, 1° aprile 2020.

⁹⁷ *Ibidem*. Oltre a tale opzione, si può aggiungere anche l'utilizzo della fattispecie del *trust* protettivo o di salvataggio sulla base di tutte le considerazioni precedentemente svolte.

patrimoniale, il *trust* liquidatorio debba essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa e non l'imposta di successione e donazione⁹⁸.

Dunque, in sintesi, si ritiene pienamente lecito e meritevole l'utilizzo *trust* nella crisi di impresa, sia esso adoperato all'interno della procedura o in alternativa ad essa. L'istituto, infatti, grazie all'effetto segregativo, svolge plurime funzioni: da un lato, può agevolare le operazioni di liquidazione dei beni per estinguere i debiti pregressi e dall'altro, può anche rafforzare la garanzia dei creditori tramite una garanzia reale atipica sul valore di liquidazione dei beni conferiti, al pari che nelle procedure individuali e collettive, ove i creditori divengono destinatari delle somme ricavate dalla vendita forzata⁹⁹.

In conclusione, l'utilizzo dello strumento del *trust* nella crisi di impresa pone molte questioni ad oggi ancora aperte¹⁰⁰, ma l'analisi svolta ne sostiene la compatibilità con i principi dell'ordinamento e l'innegabile utilità come virtuoso regolatore della crisi d'impresa¹⁰¹.

⁹⁸ Cass. 4 febbraio 2020, n. 10254, in *italytrustlawyers.it*, paragrafo 2: “non può negarsi che l'apposizione del vincolo, in quanto tale, determini per il disponente l'utilità rappresentata alla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; non concretizzando tale utilità, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, incremento che si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale di talché la strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione nel trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità”.

⁹⁹ GRECO, *La tutela dei creditori nel trust e nel mandato con cessione dei beni con scopo liquidatorio*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2020, p. 376.

¹⁰⁰ SPOLAORE, *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, cit., p. 4 e ss.

¹⁰¹ NOCERA, *Trust e composizione negoziale della crisi di impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2015, p. 648.